

Ente nazionale per le strade  
Direzione Generale  
DIREZIONE CENTRALE AA.GG. E PERSONALE  
SERVIZIO AFFARI GENERALI Ufficio Concessioni e Pubblicità

**CIRC. 14/2000**

*(indirizzi omessi)*

OGGETTO: LEGGE 7.12.1999 N.472 "INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI". MODIFICHE ALL'ART.23 DEL CODICE DELLA STRADA.  
PROCEDURA OPERATIVA PER LA REPRESSIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA.

L'art.30 della legge n.472 del 7.12.1999 "Interventi nel settore dei trasporti", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 16.12.1999, ha statuito alcune modifiche all'art.23 del Codice della Strada. inerente la regolamentazione della pubblicità stradale.

In particolare il vecchio comma 13 del nominato art. 23 è stato sostituito con un nuovo comma, che stabilisce una regolamentazione speciale per la repressione della pubblicità abusiva rispetto a quella generale prevista per la repressione dei restanti abusi riguardanti il patrimonio stradale e disciplinata al Capo I, Sezione II, Titolo IV del Codice della Strada (art. 194 e seguenti).

La nuova stesura del nominato comma 13 prevede, infatti, che l'Ente proprietario della strada assicuri il rispetto delle disposizioni del Codice della Strada sulla pubblicità e che l'agente accertatore dell'impianto pubblicitario abusivo debba trasmettere il verbale di contestazione all'Ente proprietario medesimo.

La legge in argomento, per la materia che qui interessa, aggiunge i commi 13 bis e 13 quater all'art.23 in questione, disciplinando la procedura da seguire per la repressione della pubblicità abusiva, installata rispettivamente su suolo private e su pertinenze ANAS.

Il nominato comma 13 bis deve infatti essere applicato per la pubblicità abusiva solo in vista di strade statali e stabilisce che, a seguito del verbale di contestazione, redatto dal sorvegliante ANAS, l'ANAS invii una diffida almeno ad uno dei soggetti responsabili in solido della violazione.

Essi sono:

- il proprietario dell'impianto;
- il soggetto reclamizzato;
- il proprietario del suolo;
- l'usufruttuario del suolo.

Con la diffida di cui trattasi, da inviare nei termini di legge, e cioè tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Ente deve concedere 10 giorni di tempo al soggetto individuato nel verbale per rimuovere l'impianto e provvedere al perfetto ripristino dei luoghi.

Trascorsi i dieci giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata, l'ANAS, laddove il sorvegliante riscontri il mancato ripristino, deve provvedere alla materiale rimozione dell'impianto.

Il comma 13 quater dovrà essere applicato nei casi di rilevazione di pubblicità abusiva su suolo demaniale e su pertinenze ANAS, ovvero in tutti i casi in cui il cartello sia collocato in modo tale da costituire oggettivo pericolo per la circolazione stradale (ad esempio: cartello pericolante lungo la carreggiata, cartello in prossimità di curva o di segnale stradale, ecc..).

Tale ultima norma prevede che il cartello debba essere rimosso senza indugio dall'Ente proprietario e che le relative spese sostenute debbano essere comunicate al Prefetto competente, il quale emette ordinanza - ingiunzione di pagamento delle medesime a carico del soggetto individuato nel verbale.

Passando all'applicazione pratica delle norme enunciate, si premette che, a seguito del verbale di contestazione redatto dal sorvegliante competente del tratto, codesti Compartimenti dovranno due procedure parallele e complementari.

La prima riguarda l'Ufficio Contravvenzioni, che dovrà provvedere alla notifica del verbale al soggetto individuate, comminando la sola sanzione principale, ossia la sanzione pecuniaria, corrispondente alla violazione dell'art.23 del Codice, per abuso su suolo privato, ed alla doppia violazione degli artt. 21 e 23 del Codice stesso, per abuso su suolo demaniale o pertinenza ANAS.

La seconda riguarda l'Ufficio Pubblicità, che, entro 24 ore dalla trasmissione di copia del verbale ad opera del sorvegliante, dovrà inviare la prevista diffida al soggetto individuate, comunicandogli altresì che è in corso la notifica della contravvenzione.

In allegato alla presente circolare si trasmettono i due modelli di diffida che codesti Compartimenti dovranno utilizzare nella procedura in questione e che si differenziano per

le norme di riferimento e per i termini assegnati al contravventore per la rimozione dell'impianto (10 giorni se l'abuso è su suolo privato e 24 ore se è su pertinenza ANAS).

In ordine alla data di riferimento per il decorrere dei termini assegnati al contravventore, si indica la data del tagliando di ricevuta della raccomandata con cui viene inviata la diffida. L'Ufficio Pubblicità dovrà pertanto annotare la data del tagliando, non appena ritornato dall'Ufficio Postale, e da quel giorno far decorrere i dieci giorni o le 24 ore di attesa prima di chiedere al sorvegliante la verifica dell'avvenuto o meno ripristino dei luoghi.

Al fine di assicurare un'efficace rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi verbalizzati, inoltre, codesti Compartimenti, laddove il fenomeno dell'abusivismo pubblicitario abbia dimensioni e/o comportamenti problematiche di sicurezza del personale di esercizio tali da renderlo opportuno, dovrà effettuare un'indagine di mercato, ovvero una gara, a seconda dell'importo del servizio da appaltare, onde individuare un'impresa che provveda alla rimozione, custodia ed eventuale listnizione dei cartelli, soddisfacendo i sotto elencati requisiti obbligatori ed offrendo altresì le condizioni economicamente più convenienti.

Requisiti obbligatori:

- a) una ditta che non si occupi di pubblicità stradale;
- b) una ditta che assicuri la tempestiva rimozione (entro 24 ore dalla richiesta ANAS) di qualsiasi mezzo pubblicitario, che dimostri di essere attrezzata con mezzi tecnici adeguati e che indichi il costo al metro quadrato di superficie pubblicitaria da rimuovere;
- c) che garantisca la custodia di qualsiasi mezzo pubblicitario in apposito deposito e che indichi il costo al giorno della custodia per metro quadrato di superficie pubblicitaria;
- d) che sia assicurata per eventuali danni agli impianti rimossi, sollevando da tale responsabilità l'ANAS;
- e) che si occupi della distruzione dei mezzi pubblicitari, comunicandolo contestualmente all'ANAS, dopo sessanta giorni di giacenza nel deposito, indicando il costo della distruzione al metro quadrato di superficie pubblicitaria;
- f) che si rechi settimanalmente presso l'Ufficio Pubblicità per acquisire gli elenchi delle rimozioni da effettuare;
- g) che consegni all'Ufficio Pubblicità le fatture relative alle rimozioni, distinte per ditte e, per ogni ditta, con allegata distinta del lavoro svolto per ogni impianto rimosso;
- h) che accetti di vedersi corrisposto dall'Ente, dietro presentazione delle suddette fatture, il costo della rimozione, ma che si occupi di recuperare il costo della custodia direttamente dalla ditta contravvenzionata, al momento del ritiro dell'impianto;
- i) che accetti di recuperare il costo della custodia (se la ditta contravvenzionata non ritira

l'impianto) e della distruzione dei manufatti, tramite successiva ordinanza — ingiunzione del Prefetto competente, a seguito di tempestiva trasmissione al medesimo, da parte dell'Ufficio Pubblicità, della nota spese completa.

I Dirigenti amministrativi e tecnici dovranno altresì assicurare l'efficace collegamento tra l'Ufficio Pubblicità e la ditta incaricata, oltre che tra l'Ufficio Pubblicità ed i sorveglianti, organizzando corsi di formazione al fine di esplicitare la nuova procedura, nonché periodiche ispezioni sul territorio, alle quali potrà partecipare anche l'Ufficio Pubblicità, in supporto al personale tecnico.

Codesti Compartimenti dovranno inoltre stimare le esigenze iniziali per quanto concerne i fondi necessari all'attivazione della procedura, che potranno essere individuati nel capitolo 727, in relazione alla specifica estensione locale del fenomeno abusivismo.

L'Ufficio Pubblicità dovrà infine istituire un registro degli abusi, ordinato per ditte, al fine di annotare i cinque abusi massimi per ditta oltre i quali la stessa non potrà più ottenere autorizzazioni dall'ANAS per i due anni successivi alla rilevazione del quinto abuso.

Premesso in linea generale quanto sopra, si allega alla presente circolare la procedura operativa dettagliata a cui codesti Compartimenti dovranno attenersi e la sopra accennata modulistica per le diffide, che dovrà essere obbligatoriamente usata dagli Uffici Pubblicità al fine di assicurare un'applicazione uniforme su scala nazionale della normativa di cui trattasi.

Si raccomanda la tempestiva e puntuale esecuzione delle direttive impartite, nonché la loro massima diffusione a tutti i soggetti interessati dalla procedura in questione, della quale si chiederanno prossimamente i primi risultati e/o gli eventuali inconvenienti riscontrati.